



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento

Assessorato:

Assessorato dell'industria

Servizio:

Servizio energia ed economia verde

Indirizzo:

Via XXIX Novembre 1847, 23 - 09123 Cagliari

Fax:

Direzione Generale:

Direzione generale dell'industria

Settore:

Settore pianificazione e programmazione energetica

Telefono:

070/6062246

Email:

-

Responsabile del procedimento:

Antonello Pellegrino (email:
apellegrino@regione.sardegna.it)

Sostituto responsabile del procedimento:

Il Direttore Generale

Responsabile del provvedimento finale:

2. Per informazioni ed accesso agli atti

URP:

Ufficio Relazioni con il Pubblico dell'Industria

Telefono:

070/6067037

Email:

ind.urp@regione.sardegna.it

Indirizzo:

Via XXIX Novembre, 23 - 09123 Cagliari

Fax:

070/6062494

Orari di ricevimento:

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione

Titolo:

TRASMISSIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Sottotitolo:

Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. come modificato dalla Legge n. 90 del 03.08.2013, Decreto ministeriale del 26 giugno del 2009, Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008 e Decreto Legislativo n. 28 del 3 marzo 2011



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

Cosa è?

Con la legge n. 90 entrata in vigore ad agosto 2013, è stato soppresso l'attestato di certificazione energetica (ACE) e sostituito con l'attestato di prestazione energetica (APE), rispondente ai criteri indicati nella direttiva 2010/31/UE.

L'attestato di prestazione energetica è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio, di un abitazione o di un appartamento. E' uno strumento di controllo che sintetizza con una scala da A a G le prestazioni energetiche degli edifici.

Per prestazione energetica di un edificio' si intende la quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

La certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai soggetti certificatori abilitati.

In data 2 ottobre 2014, sono state pubblicate le revisioni delle norme tecniche UNI TS 11300 parte 1 e parte 2, pertanto a partire da tale data, la determinazione della prestazione energetica deve essere effettuata avvalendosi esclusivamente di tali norme il cui utilizzo è obbligatorio.

E' obbligatorio produrre l'attestato di prestazione energetica nei seguenti casi:

- a) vendita di edifici o singole unità immobiliari
- b) affitto di edifici o singole unità immobiliari
- c) edifici di nuova costruzione al termine dei lavori
- d) ristrutturazione importante quando i lavori insistono su oltre il 25% della superficie dell'involucro dell'intero edificio
- e) edifici pubblici ed aperti al pubblico.

L'attestato va aggiornato in caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la classe energetica dell'immobile.

Nel caso in cui un immobile sia stato dotato prima del 06 giugno 2013 di attestato di certificazione energetica non è necessario venga sostituito dall'attestato di prestazione energetica.

L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione, pena l'applicazione di una multa da 500 a 18 mila euro. Ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dalla redazione. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento.

Con decreto ministeriale del 22 novembre 2012 è stata abrogata l'autodichiarazione in classe G a cura del proprietario.

4. Informazioni principali



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

Chi può presentare la domanda?:

Soggetti certificatori

La certificazione è di competenza esclusiva di un tecnico abilitato che può operare come libero professionista, associato o alle dipendenze di:

- enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico che operano nel settore dell'energia e dell'edilizia;
- organismi pubblici e privati d'ispezione nel settore delle costruzioni edili, delle opere di ingegneria civile e di impiantistica, accreditati presso l'organismo nazionale o un suo equivalente europeo;
- società di servizi energetici (Esco).

Possono svolgere l'attività di certificatore i tecnici laureati in ingegneria, architettura, agraria e scienze forestali oppure quelli con diploma industriale, di geometra, o di perito agrario. I tecnici devono essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e abilitati alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente. Qualora il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati può operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali per i quali è richiesta la competenza. Si costituisce così un gruppo di certificatori energetici. Il certificatore energetico dovrà assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dichiarando nell'APE il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare. Il requisito di terzietà dovrà essere garantito anche rispetto ai vantaggi che possono derivare dai rapporti col committente che, in ogni caso, non potrà essere né un coniuge né un parente fino al quarto grado.

Cosa serve per poter partecipare?:

Dal 1° ottobre 2015 gli attestati di prestazione energetica (APE) dovranno essere redatti secondo le modalità indicate nei decreti del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e "Adeguamento linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Termini per la presentazione:

Dal 1° novembre 2015 gli attestati dovranno essere trasmessi al Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato solo se redatti conformemente alla normativa vigente, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). Entro i quindici giorni successivi alla trasmissione della copia del certificato firmato digitalmente all'indirizzo:

industria@pec.regione.sardegna.it, il soggetto certificatore procede alla consegna dell'APE al richiedente.

Termini di conclusione del procedimento:

data di ricevimento dell'attestato di prestazione energetica da parte dell'Ufficio

5. Dove rivolgersi

Assessorato dell'industria

Servizio energia ed economia verde

Servizio energia ed economia verde

Indirizzi e-mail

ind.energia@regione.sardegna.it

Pec: industria@pec.regione.sardegna.it

Orari di ricevimento

dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 17

6. Classificazione

Temi:

ambiente

Profili:

cittadini enti locali imprese professionisti



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

7. Normativa

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
DGR	Linee Guida regionali in materia di prestazione energetica in edilizia.	58/10 del 27.11.2018	Scarica
	Allegato alla Delib.G.R. n. 5810 del 27.11.2018		Scarica
- Decreto Legislativo	Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE	n. 115 del 30 maggio 2008	Apri
- Decreto Ministeriale	Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.	del 26 giugno del 2009	Apri
- Decreto Legislativo	Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante: "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.", corredato delle relative note.	n. 192 del 19 agosto 2005	Apri
- Direttiva	sulla prestazione energetica nell'edilizia	n. 2010/31/UE del 19/05/2010	Apri
- Decreto Legislativo	Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE	n. 28 del 3 marzo 2011	Apri
- Decreto Ministeriale	Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.	del 22 novembre 2012	Apri
- Legge	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'ediliz	n. 90 del 03/08/2013	Apri
- Determinazione del Direttore del Servizio	Modalità di trasmissione Attestati di Prestazione Energetica degli Edifici	n. 7168/170 del 10/04/2015	Apri
- Decreto Legge	Interventi urgenti per lo sviluppo economico e per l'avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle i	n. 145 del 23/12/2013	Apri
	Aggiornamento normativa in materia di attestazione di prestazione energetica	Comunicato del 19/11/2014	Apri
- Decreto del Ministero	Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici	del 26 giugno 2015	Apri
	Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta	Decreto interministeriale del 26 giugno 2015	Apri
- Decreto Ministeriale	Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.	del 26 giugno 2015	Apri
	Trasmissione attestati di prestazione energetica degli edifici	Consulta il comunicato del 29 settembre 2015	Apri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA
DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
SERVIZIO ENERGIA ED ECONOMIA VERDE

Tipo	Descrizione	Riferimento	Link
- Delibera della Giunta Regionale	POR FESR Sardegna 2014-2020. Condizionalità ex ante tematica 4.1. Approvazione delle direttive regionali in materia di prestazione energetica in edilizia	n. 70/11 del 29/12/2016	Apri
	Chiarimenti sulla ricezione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE)	Consulta il comunicato del 6 febbraio 2017	Apri

8. Modulistica

Nome file	Descrizione	Link
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/07/10/09A07900/sg	Scarica l'allegato 6 e 7 del decreto ministeriale del 26 giugno 2009	Scarica